

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **17**
del **11/03/2022**

Oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.

In data 11/03/2022 alle ore 09:00 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

PASINI GIOVANNI BATTISTA.....	PRESIDENTE.....	Presente
TANARI GIANFRANCO.....	COMPONENTE.....	Presente
MAGNANI PAOLO.....	COMPONENTE.....	Presente
GOZZOLI LUCA ⁽¹⁾	COMPONENTE.....	Presente
BARTOLINI CASSANDRA.....	COMPONENTE.....	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

(1) Il Dott. Luca Gozzoli partecipa alla seduta quale uditore delegato della Provincia di Modena.

N.B. La seduta si svolge in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (c.d. coronavirus).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 59 / 2022

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di Mandato 2017-2022"*;

PRESO ATTO:

- CHE l'art. 3 della suddetta normativa prevede che siano delegate alle Comunità Montane per i territori montani ed agli Enti di gestione per i territori istituiti a parco le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei;
- CHE ai sensi dell'art. 21 e seguenti la vigilanza, la prevenzione ed il controllo in materia di funghi epigei spontanei sono organizzati e coordinati dagli Enti competenti;
- CHE ai sensi dell'art. 4, 3° comma, gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;

PRESO ATTO, altresì, che la L.R. 13/2015, all'art. 18, comma 5, stabilisce che "Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi";

CONSIDERATO che all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed all'Unione dei Comuni del Frignano spettano le funzioni previste dalla L.R. 6/1996 e s.m.i. in materia di raccolta di funghi epigei spontanei, per i territori di rispettiva competenza;

VISTA la deliberazione di questo Comitato Esecutivo n. 9 del 9/02/2022, avente per oggetto "Adozione del nuovo Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei nel Parco del Frignano e nel Parco dei Sassi di Roccamalatina";

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede la possibilità, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RAVVISATA l'opportunità di:

- semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio;

CONSIDERATO quindi che allo scopo si rende necessario redigere apposito accordo fra gli Enti interessati per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei nelle aree di competenza;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione di una convenzione nel testo predisposto in accordo tra gli Enti interessati, che si allega quale parte integrante del presente atto;

VERIFICATO altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 5 della L.R. 6/1996 gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate alla raccolta dei funghi epigei spontanei, elaborando allo scopo in maniera congiunta gli schemi-tipo di tali convenzioni ed i relativi criteri, soggetti anch'essi ad approvazione da parte degli Enti medesimi;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dei criteri generali per la stipula e degli schemi-tipo delle suddette convenzioni, individuati allegati "A", "B" e "C" del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Attività della Promozione e della Comunicazione ed Educazione Ambientale per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 352/1993 e s.m.i
- D.Lgs. 267/2000 e s.m.i
- Legge 190/2012 e s.m.i
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i
- Leggi Regionali Emilia-Romagna 6/1996 e s.m.i, 6/2005 e s.m.i, 24/2011 e s.m.i, 13/2015 e s.m.i, 24/2018 e s.m.i;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

(1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione tra l'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale, per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. 02/04/96, n. 6, comprensiva degli allegati "A", "B" e "C", nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

(2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità di anni tre ed avrà in ogni caso scadenza in data 31/12/2024, e che la stessa potrà essere prorogata per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti aderenti;

(3) DI AUTORIZZARE l'Arch. Valerio Fioravanti, nella sua qualità di Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, alla sottoscrizione della convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto;

(4) DI DARE MANDATO al Direttore e ai Servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti ed adempimenti amministrativi necessari per il perfezionamento del presente atto;

(5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

Approvato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale

Viale Martiri della Libertà,34 – 41121 Modena

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, n. 6.

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno _____ del mese di _____ ,

tra

- **L'Unione di Comuni del Frignano**, con sede in Pavullo n/F - Via Giardini, 15 - (C.F. e part. IVA n. 03545770368), rappresentata nel presente atto da _____, [Cod Fisc. _____], nato a _____ il _____, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione medesima nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato con deliberazione di _____ n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, di seguito denominato "Ente Parchi Emilia Centrale", con sede in Modena (MO) – Viale Martiri della Libertà ,34 - (C.F. e Part. IVA n.03435780360), rappresentato nel presente atto Da Arch. Valerio Fioravanti, [Cod. Fisc. FRVVL65E25L969D], nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n.66 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- **Che** la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;
- **Che** l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Comunità Montane per i territori montani, agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco, alle Province per i territori non montani;
- **Che** a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale sancita dalla L.R. 30/07/2015 n. 13, le funzioni amministrative di cui al punto precedente, al di fuori dei territori delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono state delegate ai Comuni ed alle loro Unioni (rif. art. 18 comma 5 della L.R. 13/2015);
- **Che** ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- **Che** l'art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **Che** in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente Parchi Emilia Centrale per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ed in particolare:

- a) predisposizione e redazione di una regolamentazione uniforme della raccolta di funghi epigei nelle aree di competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio dei tre Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione;
- d) convenzioni con soggetti titolari di proprietà private singole e associate previste dalla L.R. n.6/1996;
- e) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- f) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Art. 2 - Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Il Regolamento in materia di raccolta di funghi epigei spontanei concordato tra gli Enti convenzionati al fine di garantirne la maggiore omogeneità possibile nell'intero ambito territoriale di competenza ed ai fini dell'utilizzo di un unico tesserino autorizzativo alla raccolta, viene approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta; il Regolamento acquisisce piena efficacia ed applicabilità nei confronti di terzi con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 3 – Funzioni degli Enti convenzionati

Si conviene che spettano all'Ente Parchi Emilia Centrale i seguenti compiti:

- predisposizione e stampa dei tesserini/autorizzazioni a pagamento conformi al modello assunto dalla Regione;
- rilascio, anche tramite uffici di altri Enti e pubblici esercizi appositamente convenzionati, dei tesserini/autorizzazioni a pagamento; il rilascio potrà avvenire anche in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
- predisposizione, al termine di ciascun anno solare, del Bilancio di gestione, redatto secondo le modalità indicate al successivo art.9;
- stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta ai sensi del successivo art. 14 e rilascio dei relativi tesserini-autorizzazione gratuiti;
- predisposizione di una adeguata campagna informativa sulla materia, sia nei confronti degli Enti convenzionati che dell'utenza, avendo cura di informare tempestivamente rispetto a tutte le procedure da seguire per poter esercitare in modo corretto la raccolta dei funghi (comunicati stampa, comunicati ed informazione web, locandine informative, incontri divulgativi ecc.).

Per garantire l'adempimento dei compiti sopra specificati l'Ente Parchi Emilia Centrale individuerà apposito referente responsabile, che svolgerà anche funzioni di contatto e raccordo con gli altri

Enti convenzionati. Al fine di una corretta e trasparente gestione finanziaria, il referente responsabile dovrà, prima dell'inizio del rilascio, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini a pagamento suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti e resi dai punti di rilascio convenzionati, rendendolo disponibile unitamente al Bilancio di gestione.

Compiti dell'Unione di Comuni del Frignano:

- garantire la propria collaborazione per un corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed in particolare, rispetto a quanto previsto dai successivi artt.4,5,6,7;
- collaborare per dare ampia diffusione delle informazioni in materia ricevute dall'Ente Parchi;
- ai fini della stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta, mettere a disposizione dell'Ente Parchi apposito ufficio per i giorni di apertura concordati ai fini del disbrigo delle relative pratiche e del rilascio dei tesserini gratuiti.

Art. 4 - Convenzioni con soggetti titolari di proprietà singole e associate

Gli Enti associati, qualora ne ravvisino l'opportunità, possono stipulare a loro insindacabile giudizio convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole, associate, di uso civico e collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.

A tal fine gli Enti competenti elaborano in maniera congiunta gli schemi-tipo di convenzione previste dalla L.R. n. 6/1996 secondo i criteri generali specificati nell'allegato "A" del presente accordo; detti schemi-tipo, rappresentati come allegato "B" ed allegato "C", vengono allegati al presente atto, unitamente all'Allegato "A", quali parti integranti e sostanziali ed ai fini della relativa e contestuale approvazione.

Art. 5 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree (Art. 9,1° e 2° comma L.R. n.6/96);
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9 - 3° comma L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art. 11- 3° comma L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta, saranno gestiti congiuntamente secondo protocolli operativi comuni, dai servizi tecnici degli Enti competenti, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

Art. 6 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza

L'Ente Parchi Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge sia per quanto attiene all'ambito territoriale di propria diretta competenza che per il restante territorio dell'Unione di Comuni del Frignano.

L'Ente Parchi Emilia Centrale predispone a tal fine, in accordo con gli enti convenzionati, uno specifico programma per l'attività di vigilanza sull'intero territorio per l'applicazione della L.R. n. 6/96, garantendone lo svolgimento attraverso personale dipendente adeguatamente formato (guardaparco), ed attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

I rapporti previsti dall'art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi Enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

Art. 7 - Attività educative e promozionali

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e delle loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti suddetti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 8 - Bilancio di gestione

L'Ente Parchi Emilia Centrale, avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini – autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione così suddiviso:

- a) **Entrata:** gli introiti derivanti dal rilascio dei tesserini–autorizzazione relativi all'esercizio;
Ai fini della dimostrazione dell'entrata verrà presentato dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente la diverse tipologie di tesserini – autorizzazioni rilasciati, suddivisi per singoli Enti e gestori di pubblici esercizi convenzionati per il rilascio, nonché dei tesserini rilasciati in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni a pagamento verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente Parchi Emilia Centrale, secondo le modalità previste dall'apposita convenzione da stipularsi contestualmente alla presa in carico dei tesserini.
Verrà inoltre redatto un prospetto riepilogativo delle convenzioni stipulate con i privati proprietari che consentono la libera raccolta e dei relativi tesserini gratuiti rilasciati agli aventi diritto, nonché dell'entrata derivante dall'importo del diritto di rilascio stabilito (per tesserino).
- b) **Spesa:**
1. Stampa e distribuzione dei tesserini;
 2. Spese per la pubblicità e informazione ai cittadini;
 3. Organizzazione e svolgimento del servizio di vigilanza: spese relative al personale adibito al servizio medesimo, spese concernenti le dotazioni ed i mezzi funzionali a garantire un adeguato svolgimento del servizio (carburanti e manutenzioni autoveicoli, stampati per procedimenti amministrativi ecc.).
 4. Oneri derivanti dalle convenzioni con consorzi, cooperative forestali, comunali ecc. di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/96, sulla base dei criteri preventivamente concordati con gli Enti convenzionati;
 5. Provvigione corrisposta agli esercenti a titolo di rimborso spese sulla base della percentuale stabilita dagli Enti suddetti;

6. Tutte le restanti spese generali inerenti gli aspetti tecnici ed amministrativi previsti nella presente convenzione.

L'eventuale utile di gestione dovrà essere destinato al finanziamento di iniziative di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzate al mantenimento dell'equilibrio ecologico, di attività di controllo e vigilanza, di educazione ambientale, per la manutenzione dei sentieri od altri interventi sul territorio.

Art. 9 – Destinazione degli introiti e rapporti finanziari

L'incasso lordo che deriverà dagli introiti relativi al rilascio dei tesserini-autorizzazione a pagamento e dei diritti di rilascio dei tesserini gratuiti riservati agli aventi diritto convenzionati, verrà introitato dall'Ente Parchi Emilia Centrale a copertura delle spese di gestione dell'intera attività.

In ragione della superficie territoriale vocata messa a disposizione dall'Unione di Comuni del Frignano, esterna al perimetro del Parco del Frignano, per l'esercizio della libera raccolta dei funghi epigei spontanei, si conviene che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale verserà all'Unione di Comuni del Frignano la somma di € 8.000,00 (ottomila) annui per il periodo di durata della convenzione. La suddetta somma sarà versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento senza ulteriori formalità ed indipendentemente dalle risultanze del bilancio di gestione di cui al precedente art.9.

Art. 10 - Forme di controllo, verifica e consultazione

A garanzia dello svolgimento delle attività previste gli Enti istituiscono apposito Collegio misto di vigilanza, formato da due rappresentanti indicati da ciascun Ente convenzionato, di cui uno nella persona del Presidente o suo delegato; il Collegio avrà il compito di vigilare sulla corretta attuazione della convenzione, rilevando ogni eventuale difformità, nonché verificare la congruenza del Bilancio di gestione di cui all'art.8. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta gli Enti ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

Art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni tre con scadenza in data 31/12/2024, potrà essere prorogata per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti competenti.

per l'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO

(Sig. _____) _____

per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

(Sig. _____) _____

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

CRITERI GENERALI PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI PREVISTE DALL'ART.9 DELLA L.R. 02/04/1996 N.6 CON LE PROPRIETA' PRIVATE ALL'INTERNO NEI TERRITORI DELL'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E DELL'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO

1) l'Ente Parchi Emilia Centrale e l'Unione di Comuni del Frignano, al fine di consentire la libera raccolta dei funghi epigei spontanei a tutte le persone in possesso di regolare autorizzazione anche all'interno delle proprietà private, qualora ne ravvisino l'opportunità possono stipulare a loro insindacabile giudizio apposite convenzioni con i seguenti soggetti, titolari in qualità di proprietari, comproprietari o affittuari, di proprietà private giudicate idonee sotto il profilo micologico:

- a) titolari individuali di proprietà con superficie compresa tra ettari 5 ed ettari 49;
- b) titolari individuali, associati, di uso civico e di proprietà collettiva con superficie pari o superiore ad ha 50.

2) Ai soggetti di cui alla lettera "a)" del precedente punto 1 che si convenzionano con gli Enti competenti consentendo la libera raccolta all'interno dei propri terreni, possono essere riconosciute agevolazioni consistenti nel rilascio di tesserini gratuiti (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) aventi validità territoriale differenziata nel seguente modo:

- nella fattispecie di proprietà ricadenti nel territorio dei sette Comuni associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nell'intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni Guiglia, Marano, Zocca e Montese; detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei sette Comuni associati al Parco del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza sia altrove;
- nella fattispecie di proprietà ubicate nei restanti Comuni dell'Unione di Comuni del Frignano non associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nel territorio dell'Unione di Comuni del Frignano escluso l'ambito territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (parco e area contigua); detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei Comuni dell'Unione del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza risulti altrove;

3) A favore dei soggetti di cui alla lettera "b)" del precedente punto 1, per incentivare la possibilità di accedere alla libera raccolta nelle proprietà private con maggiore estensione territoriale e rilevante interesse micologico, gli Enti competenti destinano parte delle entrate derivanti dalla gestione dei tesserini per la raccolta alla costituzione di un fondo annuo, per il periodo di durata della convenzione, da utilizzare per l'erogazione di contributi economici. Possono beneficiare di tali contributi i titolari di proprietà privata in forma singola, associata, di uso civico e collettiva, con estensione pari o superiore ad ettari 50 (cinquanta). Il fondo è costituito da una quota base, stabilita in € 16.000,00 per il

triennio 2022-24, e da un eventuale importo variabile legato all'incasso lordo derivante dalla rivendita dei tesserini a pagamento per la raccolta, individuato nella percentuale del 10% della somma eccedente i 190.000,00 euro.

La somma risultante dalla costituzione del fondo verrà ripartita annualmente fra i soggetti regolarmente convenzionati alla data del 30/06/2022, sulla base dell'estensione dei fondi gestiti, parametrata su un importo ad ettaro in dipendenza del numero complessivo di ettari che i soggetti convenzionati nel loro insieme renderanno disponibili.

4) L'Ente Parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto delegato all'adempimento degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione associata, in sede di rendicontazione finale degli introiti (entro il 28/2 di ciascun anno successivo) provvederà alla costituzione del fondo ed al calcolo della ripartizione del medesimo fra i soggetti convenzionati sulla base della superficie resa disponibile ed alla successiva liquidazione economica in favore dei medesimi.

5) I soli soci proprietari di terreni conferiti a cooperative e/o consorzi forestali (esclusi quindi i soci non proprietari) e ciascun capofamiglia appartenente alle Amministrazioni di Uso Civico convenzionate, potranno inoltre richiedere il rilascio di un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) di cui al precedente punto 2, valido per l'intero territorio di competenza degli Enti associati.

6) I soggetti convenzionati elencati al precedente punto 1 dovranno impegnarsi a consentire la libera raccolta a tutte le persone autorizzate all'interno delle proprietà condotte e/o gestite, avendo cura di rimuovere ogni eventuale ostacolo e/o divieto che ne possa impedire l'accesso.

Allegato "B" alla Deliberazione
n. _____ del _____

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON SOGGETTI TITOLARI DI PROPRIETA' PRIVATA IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA, DI USO CIVICO E DI PROPRIETA' COLLETTIVA, CON SUPERFICIE PARI O SUPERIORE AD ETTARI 50, UBICATA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL FRIGNANO E DELLE UNIONI DI COMUNI DEL FRIGNANO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- l'Ente _____, nel presente atto rappresentato da _____, nella sua qualità di _____

E

- Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio _____ titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☐associata/collettiva ubicata in Comune di _____ all'interno del territorio del

☐ Parco del Frignano

☐ Unione di Comuni del Frignano

PREMESSO

- che l'art.9, c.5, della L.R. 2/04/1996 n.6 e smi prevede la possibilità, per gli Enti competenti in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, di promuovere la stipula di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata (singola ed associata) di uso civico e di proprietà collettive, al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art.4 della medesima Legge;
- che gli organi preposti dell'Unione di Comuni del Frignano e dell'Ente Parchi Emilia Centrale hanno ritenuto di adottare una disciplina comune in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno dei rispettivi territori di competenza, nel rispetto dei principi generali fissati dalla L.R. 2/04/1996 n.6;
- che gli organi preposti dei suddetti Enti hanno approvato i criteri e le condizioni generali per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra, così come dettagliato nell'allegato "A" alle rispettive convenzioni stipulate per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. 02/04/96, n.6.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Rilevato che sussistono i presupposti previsti dalla L.R. n.6/1996 e dal Regolamento adottato in materia dagli Enti aderenti per dare attuazione al presente accordo;
- Vista la Deliberazione di _____ n. _____ del _____ che autorizza la stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio _____, titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☐associata/collettiva ubicata in Comune di _____ denominata _____ in qualità di ☐proprietario ☐comproprietario ☐socio ☐affittuario consente, aderendo alla presente convenzione, la libera raccolta dei funghi epigei spontanei in dette proprietà a tutte le persone in possesso di valida e regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi della L.R. 02/04/1996 n.6 e del Regolamento adottato dagli Enti medesimi, con i limiti quantitativi e temporali ivi stabiliti.

Art. 2

L'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in relazione all'obbligazione assunta al precedente articolo da parte del titolare della proprietà convenzionata, si impegnano a corrispondere una quota del fondo appositamente costituito con le modalità di cui all'allegato "A", nell'ammontare complessivo di € 16,000,00 più l'eventuale quota aggiuntiva del 10% calcolata sulla somma eccedente i 190.000,00 euro lordi d'incasso. La quota spettante sarà commisurata all'estensione dei fondi condotti e pertanto il relativo importo si otterrà moltiplicando la quota fissa per ettaro determinatasi nell'anno in corso per gli ettari di superficie resi disponibili per la libera raccolta dal convenzionato.

Art. 3

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio _____ ha inoltre diritto, qualora ne faccia richiesta, al rilascio del tesserino di riconoscimento gratuito per la raccolta entro i terreni condotti senza limiti temporali né quantitativi, come previsto e specificato dall'art. 7 della L.R. n. 6/96.

Art. 4

Al Sig. _____ ovvero ai soli soci proprietari della Cooperativa/ Consorzio _____ ovvero a ciascun capofamiglia dell'ASBUC denominata _____ spetterà inoltre il tesserino gratuito di cui al punto 2 dell'allegato "A", valido sull'intero territorio degli enti convenzionati.

Art. 5

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio _____ metterà a disposizione tutti gli elementi cartografici in suo possesso e collaborerà per quanto possibile all'espletamento delle procedure amministrative inerenti alla distribuzione dei tesserini di riconoscimento e/o dei tesserini gratuiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 6

Gli Enti competenti provvederanno alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sui terreni oggetto della presente convenzione, sia attraverso personale dipendente adeguatamente formato che attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

Art. 7

La presente convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula e potrà essere prorogata per analogo periodo previo assenso formalmente espresso dalle parti. La convenzione non potrà comunque protrarsi oltre la data di scadenza delle convenzioni stipulate dagli Enti competenti per la gestione associata delle funzioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme della L.R. 02/04/1996 n. 6 e del Regolamento in materia adottato dagli Enti competenti.

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio

L'Ente

Allegato "C" alla Deliberazione
n. _____ del _____

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON SOGGETTI TITOLARI DI PROPRIETA' PRIVATA IN FORMA SINGOLA CON SUPERFICIE PARI O SUPERIORE AD ETTARI 5, UBICATA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL FRIGNANO E DELL'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

- l'Ente _____, nel presente atto rappresentato da
_____ nella sua qualità di _____;

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____;

Visto l'art. 9, comma 5, della L.R. 02/04/1996 n. 6;

Visto l'art. 12 del Regolamento in materia adottato dagli Enti competenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Sig. _____ dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà perseguibile ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

a) di avere la conduzione dei seguenti terreni boscati in qualità di

☐ proprietario

☐ comproprietario

☐ affittuario

così catastalmente identificati:

Località _____ Comune di _____

☐ associato

☐ non associato al Parco del Frignano

Foglio _____ Mappali _____ Ha _____

Foglio _____ Mappali _____ Ha _____

Foglio _____ Mappali _____ Ha _____

b) Che ai fini del rilascio del tesserino gratuito di cui al punto 2 dell'Allegato "A" la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia) è la seguente:

c) Che i terreni condotti hanno un'estensione complessiva di almeno ettari 5;

d) Che tali terreni sono idonei sotto il profilo delle caratteristiche micologiche.

Art. 2 - Il conduttore dei terreni come sopra elencati s'impegna a consentirvi la libera raccolta dei funghi epigei spontanei in favore di tutti i soggetti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti associati.

Art. 3 – L'Ente _____ rilascia al conduttore convenzionato n. _____ tesserini gratuiti (fatti salvi eventuali diritti di rilascio) aventi le caratteristiche di cui al punto 2 dell'Allegato "A" e con validità: ☐ annuale ☐ semestrale

Art. 4 – Gli Enti competenti provvederanno alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sui terreni oggetto della presente convenzione, sia attraverso personale dipendente adeguatamente formato che attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

Art. 5 – la presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2024. La convenzione sarà risolta di diritto qualora venga meno la conduzione del terreno in capo al soggetto sottoscrivente, ovvero risulti da verifiche attuate dell'Ente che lo stesso abbia posto in essere impedimenti alla libera raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno della proprietà convenzionata.

Il Conduttore

Sig. _____

L'Ente

DIRETTORE

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 59/2022, avente per oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 11/03/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 59/2022, avente per oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 11/03/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)



**SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE,
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 59/2022, avente per oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 11/03/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
BARTOLI LEONARDO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Delibera n. 17 del 11/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi.

Modena, 18/03/2022

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)